CAMERA DEI DEPUTATI N. 1837

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PAMPO

Norme per l'inquadramento nella qualifica di primario medico legale di personale medico dell'INPS

Presentata il 10 luglio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge è relativa ad una particolare situazione di alcuni sanitari dipendenti dell'INPS.

Vige infatti un sistema di arbitraria ed intollerabile discriminazione e disparità di trattamento perpetrato, appunto, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nei confronti di alcuni sanitari dipendenti (diciannove circa in tutto il territorio nazionale), in fase di primo inquadramento, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 13 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Codesti sanitari, nel concorso per titoli ed esami previsto dal regolamento organico dell'Istituto e svoltosi nel 1975-1976, avevano ottenuto l'idoneità ad essere scrutinati e promossi alla qualifica di medico superiore: scrutini e promozioni che non furono deliberati dall'Istituto medesimo, pur in presenza di un numero di posti vacanti superiore agli idonei, per l'entrata in vigore della legge 20 marzo 1975 n. 70 che sostituiva alla carriera « gerarchica » quella « economica ».

Per questo motivo, nella fase di primo inquadramento (1985), i predetti sanitari non furono immessi nella posizione apicale di primario medico legale ai sensi dell'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 che prevedeva, appunto, l'inquadramento in tale posizione di quei « medici della 1ª qualifica professionale » che, nell'ordinamento delle carriere preesistente alla data di entrata in vigore della legge n. 70 del 1975, rivestivano una qualifica corrispondente a direttore centrale o superiore (leggasi medico superiore).

Appare evidente che nel momento in cui, dopo ben dieci anni, si riportava in vigore l'ordinamento preesistente alla legge n. 70 del 1975, bisognava, per atto di equa-

nimità e giustizia, inquadrare nella posizione di primario medico legale anche quei medici che, idonei, non furono promossi a medico superiore per l'abrogazione dell'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della legge n. 70 del 1975.

A completamento di questa breve nota introduttiva, bisogna necessariamente evidenziare che, in fase di primo inquadramento, sono stati immessi nella qualifica di primario medico legale anche i « medici con attribuzione, da almeno un anno, di incarichi di dirigenza o di coordinamento o responsabilità di presidi od uffici sanitari a livello centrale, regionale, delle sedi autonome di produzione, degli stabilimenti termali e dei centri diagnostici specialistici o che abbiano svolto, sempre da almeno un anno, funzioni ispettive a carattere nazionale o accertamenti clinico-strumentali relativi ad altre branche specialistiche », situazioni che non erano assolutamente previste all'allegato 2 al decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979.

È necessario precisare che, per quanto concerne l'inquadramento di cui all'articolo 1 della presente proposta di legge, non vi è ulteriore aggravio di spese per l'INPS in quanto i sanitari che usufruiranno di questa norma transitoria andranno ad occupare una parte dei numerosissimi posti attualmente vacanti in organico nella qualifica di primario medico legale il cui onere finanziario è già previsto nei bilanci annuali dell'Istituto.

La maggior parte dei posti attualmente vacanti è ricoperta attraverso il conferimento di mansioni superiori per le quali l'Istituto stesso, per giurisprudenza costante anche della Corte costituzionale, deve corrispondere i relativi compensi.

Si tratta, come appare chiaro, di una specifica situazione di intollerabile discriminazione e disparità di trattamento.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il personale medico del'INPS, che ha partecipato al concorso per titoli ed esami svoltosi nell'anno 1975-1976 per conseguire l'idoneità per l'ammissione agli scrutini di promozione alla qualifica di medico superiore e che ha conseguito l'idoneità stessa e che formalmente non è stato inquadrato nella qualifica predetta per l'entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70, è inquadrato nella qualifica di primario medico legale e, ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni nella seconda fascia della dirigenza medica, anche se non in possesso della idoneità primariale.

2. L'inquadramento di cui al comma 1 decorre, ai fini giuridici e di anzianità nella qualifica, dalla data della delibera originaria di primo inquadramento ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e, ai fini economici, dall'effettivo inizio dello svolgimento delle funzioni di primario medico legale.

ART. 2.

1. L'INPS delibera l'inquadramento del personale dipendente di cui all'articolo 1, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti previsti annualmente nel capitolo 1020101 del bilancio dell'INPS « Spese per il personale ».

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

DDL13-1837
Lire 500